

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA: <i>Elezione del Presidente</i>	<i>Pag.</i> 1
GIUNTA DELLE ELEZIONI: <i>Elezione del Presidente</i>	" 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede legislativa</i> <i>In sede referente</i>	" 1 " 1
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i>	" 2
ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i>	" 5
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i>	" 7
LAVORO (XIII): <i>In sede legislativa</i>	" 7
CONVOCAZIONI	" 9

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente BERLINGUER MARIO, indi del Presidente AMATUCCI.*

La Commissione inquirente procede alla elezione del Presidente. Risulta eletto l'onorevole Amatucci.

Il Presidente Amatucci, dopo avere ringraziato i commissari per la fiducia dimostrata, invia un caloroso saluto e augurio a nome della Commissione all'onorevole Restivo, che, per avere assunto cariche di Governo, ha lasciato la Presidenza della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 17. — *Presidenza del Vicepresidente JACOMETTI.*

La Giunta, dopo aver preso atto della sostituzione dei propri membri Restivo e Scalfaro con i deputati Pennacchini e Tesauro, procede all'elezione del Presidente.

Risulta eletto il deputato Tesauro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ore 18. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681).

Il Sottosegretario de' Cocci chiede a nome del Governo che la proposta sia rimessa all'Assemblea. Il Presidente sospende, pertanto, la discussione a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,05.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 18,05. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigianale » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602).

Il Presidente Breganze ricorda il lavoro svolto dalla Commissione e dal Comitato ristretto, sottolineando gli argomenti sui quali è stato raggiunto un accordo di massima.

Il Sottosegretario de' Cocci assicura quindi che il Governo ha praticamente ultimato la stesura di un disegno di legge in materia, il quale sarà presentato al Parlamento alla ripresa dopo le ferie pasquali. Fornisce, altresì, alcune notizie circa i criteri sui quali è impostato il provvedimento governativo. Si apre, quindi, un'ampia discussione alla quale intervengono i deputati: Zincone che fornisce alcuni suggerimenti circa la impostazione da dare al preannunciato disegno di legge; Spagnoli, che critica il modo con cui sono stati condotti i lavori della Commissione, la quale è sempre stata condizionata dalle più volte preannunciate scelte del Governo, e lamenta che in tal modo si è paralizzata l'iniziativa legislativa del Parlamento; Pennacchini, il quale afferma la necessità di stabilire la data della prossima seduta nella settimana immediatamente successiva alle vacanze pasquali, indipendentemente dalla presentazione del preannunciato disegno di legge governativo; Origlia, che concorda con la proposta del deputato Pennacchini; Il Relatore Cucchi, il quale, premesso che la dichiarazione resa dal Sottosegretario non pregiudica la prosecuzione dei lavori della Commissione, invita

il Governo a tener conto, nella definitiva elaborazione del testo preannunciato, della volontà espressa dal Parlamento di addivenire ad una nuova regolamentazione generale dei contratti di locazione; Milia, il quale richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze derivanti da una legislazione vincolistica; Re Giuseppina, la quale, individuando nelle informazioni date dal Sottosegretario l'intenzione del Governo di allontanarsi con il disegno di legge preannunciato dalla volontà espressa dalla maggioranza della Commissione, rivendica a quest'ultima la massima autonomia di decisione; Borra, il quale sottolinea soprattutto la necessità di sanare le attuali situazioni di sperequazione; Cannizzo, il quale conferma il favore del suo gruppo a un ritorno a un sistema di mercato libero; Galdo, che individua nella mancanza di una volontà unitaria della maggioranza la responsabilità dell'andamento dei lavori della Commissione ed esprime il timore che il disegno di legge governativo nasca soprattutto sotto la spinta della perdurante crisi edilizia; e Bosisio il quale, preso atto con soddisfazione delle notizie fornite dal Sottosegretario de' Cocci, esprime l'avviso che occorra orientarsi verso una liberalizzazione corretta per evitare sperequazioni ai danni degli inquilini.

La Commissione, dopo interventi dei deputati De Pasquale, Re Giuseppina, Galdo, Spagnoli, Bosisio e Baroni, del Relatore Cucchi e del Presidente decide, quindi, di affrontare nella prossima seduta del 20 aprile il problema del canone.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed il relatore Fortuna, riprendendo la relazione già iniziata nella scorsa seduta, si sofferma ad esaminare le cause della crisi della giustizia individuando: a) nella lentezza dei procedimenti che diven-

tano pregiudizievole per la ricerca della verità, in quanto aumentano il pericolo della dispersione delle prove; tolgono efficacia alla funzione intimidatrice della pena; danneggiano patrimonialmente e mortificano moralmente le persone offese costrette ad attendere per anni la riparazione dei torti subiti; b) nella insufficienza delle garanzie obiettive per la ricerca della verità riferendosi, con ciò, a quel complesso di lacune e di inconvenienti di cui è costellato l'iter del processo penale che determina nell'opinione pubblica il convincimento di una troppo frequente divergenza fra verità reale e processuale; c) nel formalismo del processo che, cristallizzandosi nelle forme disposte dalla legge, è venuto a ledere i principi fondamentali della giustizia superata dall'evoluzione del diritto dato il rapido mutarsi delle strutture sociali.

Ritiene che per avviare a soluzione la crisi della giustizia sia necessaria una azione complessa, di natura eterogenea, che investa sia la legislazione, sia l'indirizzo amministrativo dei pubblici poteri, quanto il costume, cioè il comportamento di coloro che, da posizioni diverse, partecipano al processo e ne condizionano lo svolgimento e l'esito.

Si sofferma particolarmente sulla figura del pubblico ministero e sulla sua collocazione nell'ambito della amministrazione della giustizia penale.

Analizza, quindi, il disegno di legge e ritiene che la richiesta della delega da parte del Governo sia consona ai principi costituzionali ed alla pratica opportunità di provvedere attraverso questa forma legislativa al rinnovo del codice di procedura penale.

Fa notare che i 37 punti, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, possano essere suddivisi per gruppi e, cioè, quelli che contengono i principi informatori generali della riforma; quelli che interessano disposizioni innovatrici incidenti sui caratteri fondamentali del processo; disposizioni che ripetono norme vigenti operando una scelta quando l'argomento sia dibattuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, infine, un ultimo gruppo che innova su aspetti marginali e non qualificanti del processo penale.

Ritiene che i principi informatori generali possano essere individuati nei seguenti: adeguamento del codice di procedura penale ai principi della Costituzione, semplificazione del processo; accentuazione dei caratteri del sistema accusatorio; l'oralità e la concentrazione del dibattimento.

Fra le disposizioni che innovano profondamente rispetto al sistema vigente individua:

l'unificazione dell'istruttoria nel rito formale e il termine massimo di durata; l'obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente la notizia dell'imputazione alla persona sospettata del reato; il rinvio a giudizio mediante ordinanza; l'ampliamento dei casi di giudizio direttissimo; l'esame incrociato dei testi e dei periti durante il dibattimento; la abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove; la durata massima della custodia preventiva; l'attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali sulla validità del processo.

Analizza ampiamente questi punti soffermandosi specificatamente sul problema della istruttoria, in quanto tale istituto qualifica, in un certo senso, l'intero ordinamento processuale, condizionando la scelta di numerosi altri istituti.

In merito, ricorda una tendenza sostenuta dal Carnelutti che proponeva di affidare al pubblico ministero, restituito alla veste di parte pubblica, la cosiddetta inchiesta preliminare con il potere di procedere alla raccolta degli elementi di accusa per proprio conto al fine di maturare il convincimento sulla responsabilità dell'imputato. Sottolinea i pregi di questo sistema che instaurerebbe il carattere accusatorio e la rapidità dell'inchiesta.

Una seconda tendenza, invece, si mantiene sul terreno della tradizionale istruttoria, propugnando la necessità della unificazione di quella sommaria con quella formale, ma si scinde in due orientamenti, in quanto alcuni sostengono il rito formale, altri esclusivamente il rito sommario.

Dichiara di essere orientato a sostenere la scelta effettuata nel disegno governativo, pur rendendosi conto degli inconvenienti che può comportare.

Esamina, quindi, il processo direttissimo, i poteri e la posizione della polizia giudiziaria che auspica sia posta più ampiamente alle dipendenze dell'autorità giudiziaria; gli obblighi e i poteri del pubblico ministero; la durata massima dell'istruttoria; l'assoluzione per insufficienza di prove, che ammette soltanto nella fase istruttoria ma non anche nella definitiva sentenza dibattimentale.

Esamina, quindi, le innovazioni che il disegno di legge prospetta circa le prove dibattimentali e si sofferma sulla disciplina delle nullità ritenendo opportune ridurre al minimo quelle di carattere formale e, avviandosi alla conclusione, accenna alle lacune che, a suo giudizio, sarebbero contenute nel disegno di legge. Ritiene che i vari punti

in esso compresi possano essere integrati con i seguenti: sopprimere la sanzione di inammissibilità del gravame per inesatta o incompleta indicazione del mezzo di impugnazione da parte dell'imputato; far decorrere il termine dell'impugnazione dalla data dell'avviso di deposito della sentenza in cancelleria; concedere il diritto di impugnazione alla parte civile contro sentenze penali che precludono l'azione civile; riconoscere al processo di grado d'appello effetto pienamente devolutivo del contendere in modo da investire il giudice di secondo grado della piena conoscenza del caso; concentrare, in un solo giudice, competenze attualmente distribuite fra diversi organi come pubblico ministero, pretore, giudice dell'esecuzione, giudice di sorveglianza, ecc.; ammettere la riparazione dell'errore giudiziario in ogni caso e non solo in quelli di revisione.

Conclude il proprio intervento affermando che molti problemi li ha posti in forma aperta e senza effettuare scelte definitive o preconstituite al fine di ottenere, da un lato, e consentire, dall'altro, chiarimenti nel corso del dibattito sollecitando l'apporto di tutti i deputati alla discussione.

Anche il relatore Valiante completa l'intervento iniziato nella precedente seduta, ponendo in rilievo come l'attuale disagio che pervade all'amministrazione della giustizia e l'opinione pubblica di fronte ad alcuni clamorosi casi, soprattutto di carattere penale, sia da individuarsi nella mancanza di adeguamento dei codici alla Costituzione e, in particolare, di quello di procedura penale che, praticamente, dispone della libertà del cittadino.

Ritiene che il nuovo processo penale debba tendere alla semplificazione delle forme attuali e, principalmente, ad unificare l'istruttoria non tanto optando per quella sommaria o per quella formale, quanto scegliendo un nuovo tipo, affidato al giudice istruttore, il quale dovrebbe rinviare il prevenuto a giudizio con ordinanza motivata e non più con sentenza. Il nuovo processo dovrebbe tendere alla massima accelerazione del suo *iter* e, pertanto, pensa che il pubblico ministero debba svolgere solo gli atti necessari per ritenere il prevenuto giudicabile per i reati commessi, affidando tutto il resto alla fase dibattimentale. In questa nuova struttura del processo penale si deve dare il maggior rispetto possibile alla persona umana e, conseguentemente, assegnare una maggiore latitudine ai poteri della difesa, accentuare i principi del processo accusatorio e strutturare con mag-

giore aderenza alle necessità l'istituto della custodia preventiva.

Passa, quindi, ad esaminare la funzione della istruttoria e chiede se questa debba essere un processo completo oppure solo uno stadio, di tutto il procedimento, che si esaurisce quando il giudice istruttore si convince che il prevenuto non può essere prosciolto. Egli opta per questa seconda tesi in quanto sostiene che la ricerca analitica delle prove è bene abbia luogo durante il dibattimento. Da ciò, secondo il suo parere, esclude che sia opportuno porre dei termini alla durata della istruttoria e se dovessero essere fissati dei limiti pensa che questi non dovrebbero superare i sei mesi. Nel caso in cui questi termini fossero superati, subentrerebbe la responsabilità disciplinare del giudice istruttore, con tutte le naturali conseguenze.

Gli sembra assolutamente da escludere che la custodia preventiva, come prevista nel disegno di legge, possa essere fissata in tre anni prorogabili, al caso, di un altro anno, e soprattutto gli sembra assurdo che questa custodia debba durare sino al termine del processo di primo grado.

Si domanda quale sia lo scopo cui tende la custodia preventiva.

A suo giudizio tale custodia o serve alle necessità istruttorie oppure, nel caso in cui il prevenuto sia pericolosamente sociale, al suo isolamento. Ma, in ogni modo, ritiene che la decisione spetti al tribunale nel corso di un regolare processo ed auspica, quindi, in materia, la introduzione di un istituto che possa avvicinarsi a quello dell'*habeas corpus*. Sostiene il diritto di un arrestato o di un fermato ad esser posto a disposizione dell'autorità giudiziaria entro il massimo di sette giorni.

Per quanto riguarda le linee fondamentali del processo penale ritiene che il pubblico ministero debba essere sempre e immediatamente informato del crimine dalla polizia giudiziaria e, d'altra parte, pensa che al pubblico ministero sia da ascrivere la presunzione della informazione quando il crimine sia noto nell'opinione pubblica, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione.

Parlando della assoluzione per insufficienza di prove, esclude che questa formula possa essere ammessa in istruttoria, mentre la ammette e la sostiene quale espressione conclusiva di un dibattimento.

Fa notare che nel disegno di legge si chiede la delega per accentuare il sistema accusatorio. Fa notare che in tal modo si dà vita ad un sistema misto. Personalmente ritiene che

il processo accusatorio sia la più immediata espressione di una sentita concezione democratica e garantisca meglio la ricerca della verità, però non ritiene possibile applicarlo nella sua interezza e, immediatamente, nel nostro sistema legislativo. Ritiene, quindi, che non si tratti tanto di accentuare nel nuovo processo penale i caratteri specifici del processo accusatorio, ma di applicarli il più possibile quando se ne presenti l'occasione ed il momento.

In ogni modo ritiene che il pubblico ministero, proprio per sottolineare l'aspetto accusatorio del nuovo processo, debba sempre essere diverso dal magistrato e lo gradirebbe vedere inquadrato nell'ambito dell'esecutivo. Vorrebbe anche che il pubblico ministero fosse sempre considerato alla pari dell'altra parte contendente anche se, inevitabilmente, dotato di maggior forza nell'ambito del dibattimento che dovrebbe svolgersi sempre sotto la direzione di un giudice assolutamente equidistante tra la parte privata e la pubblica accusa.

Passa, quindi, ad analizzare i singoli punti dell'articolo 2 del disegno di legge, e circa la revisione della distribuzione della competenza ritiene opportuna la considerazione anche qualitativa del reato e pensa che la delega al Governo dovrebbe essere estesa alla revisione delle regole e dei principi che governano attualmente la connessione nel nostro processo penale.

Ritiene che, più che ad un ampliamento del giudizio direttissimo, si dovrebbe pensare ad un giudizio « immediato » senza fissazione di termini rigidi, ma strutturato in modo da portare il prevenuto il prima possibile davanti al magistrato per il giudizio.

Avviandosi alla conclusione pensa che non sarebbe male considerare anche uno spostamento di istituti dal codice penale a quello di procedura e viceversa, in base ai più avanzati orientamenti della dottrina.

Conclude il proprio intervento sottolineando di aver voluto illustrare i punti di questo complesso disegno di legge mettendo in evidenza alcuni aspetti che ritiene fondamentali senza però, impegnarsi, in questo momento, in specifiche soluzioni, in quanto una materia così delicata ha bisogno della elaborazione concorde di tutti i componenti della Commissione e, conseguentemente, si riserva di esprimere il suo meditato giudizio, sui punti che verranno esaminati, al termine della discussione generale.

Il Presidente, dopo aver ringraziato i due relatori per l'ampia illustrazione effettuata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 9.50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

BASILE GIUSEPPE: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento » (2992);

ROMANATO ed altri: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (3030).

Il Relatore Reale Giuseppe illustra le finalità del provvedimento, che raccomanda alla sollecita approvazione della Commissione, rammentando come esso si riferisca ad una situazione particolare e provvisoria, destinata ad essere regolamentata nel più breve tempo possibile per il tramite della proposta di legge Spigaroli e Bellisario n. 630, concernente il conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Picciotto, il quale si sofferma sul secondo comma dell'articolo unico della proposta Romanato, sottolineando l'opportunità di sopprimerlo, dal momento che esso, escludendo dalla proroga gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media, danneggia irrimediabilmente — a suo avviso — gli insegnanti interessati; Romanato, che spiega invece come l'esclusione sia stata prevista con la finalità specifica di favorire il reimpiego degli insegnanti tecnico-pratici; Leone Raffaele, il quale insiste sul carattere transitorio e necessario al tempo stesso del provvedimento, che si riferisce ad un settore destinato ad assistersi attraverso l'iniziativa legislativa richiamata dal Relatore; Codignola, che si domanda se non sia più opportuno attendere l'approvazione da parte del Senato della proposta di legge Spigaroli e Bellisario n. 630, ed il Sottosegretario Elkan, il quale illustra il rapporto che intercorre fra la iniziativa legislativa in discussione al Senato e la proposta di legge in esame, sostenendone la necessità e l'urgenza. Egli assicura anche all'ono-

revole Codignola che i decreti di equipollenza saranno emanati al più presto.

La Commissione, quindi, dopo aver assunto come testo base per l'esame degli articoli — su proposta del Relatore — la proposta di legge Romanato n. 3030, non accoglie l'emendamento soppressivo Picciotto al secondo comma dell'articolo unico del progetto.

La Commissione approva successivamente un ordine del giorno Buzzi, Romanato, Reale Giuseppe e Finocchiaro che impegna il Governo ad affrontare organicamente, in tempo utile per l'anno scolastico 1966-67, i due problemi dell'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili e femminili e la particolare situazione degli insegnanti tecnico-pratici.

La proposta di legge Romanato ed altri n. 3030 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata con conseguente assorbimento della proposta di legge Basile n. 2992.

PROPOSTA DI LEGGE:

CODIGNOLA e BORGHI: « Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta » (2350).

Dopo breve intervento del Relatore Romanato, che illustra le finalità del provvedimento, richiamandosi alle dichiarazioni già rese al momento della richiesta del trasferimento in sede legislativa, del deputato Codignola e del Sottosegretario Elkan, la Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico della proposta di legge, che è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

La Commissione approva altresì un ordine del giorno Codignola-Borgi, accolto dal rappresentante del Governo, che precisa come i diritti acquisiti dal personale insegnante della Valle d'Aosta in riferimento al trattamento di quiescenza debbano considerarsi salvaguardati.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219).

ROMANATO: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo » (1883);

PICCIOTTO ed altri: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali » (*Urgenza*) (1712);

BORGHI ed altri: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado » (1137);

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

LAURICELLA ed altri: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli » (1926);

CRUCIANI: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica » (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A » (877);

STORTI ed altri: « Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli d'insegnanti in possesso di particolari requisiti » (2063).

Il deputato Leone Raffaele ripropone le finalità del provvedimento rammentando come esso sia stato oggetto di accurata elaborazione da parte della Commissione, che è pervenuta in sede referente all'approvazione di un complesso di emendamenti al testo della proposta di legge Bellisario n. 2219, successivamente trasferita, congiuntamente alle altre, alla competenza della Commissione in sede legislativa.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Valitutti, il quale considera il provvedimento insufficiente e per certi versi contraddittorio rispetto alle stesse finalità che pretende di perseguire, e ritiene che esso non possa soddisfare certe esigenze del personale senza farne crescere delle altre, ripristinando così quel solito circolo vizioso che soltanto provvedimenti organici, lungimiranti ed innovatori potrebbero evitare; Rampa, il quale sostiene invece che il provvedimento corrisponde alle esigenze organiche e strutturali, e non già settoriali della scuola, e ne individua uno dei caratteri positivi nell'accesso alla scuola media finalmente accordato ai maestri laureati, contrastando così il pregiudizio classista che avvelenava la nostra scuola; Giugni Lattari Jole, che giudica insufficiente il provvedimento e teme soprattutto che ad esso consegua un depauperamento della scuola media superiore per il richiamo esercitato sul suo personale dalla possibilità di sistemazione nella scuola secondaria di primo grado; Caiazza, che contesta all'onorevole Giugni la fondatezza di questa preoccupazione; Picciotto, che sottolinea la necessità di sottoporre il provvedimento ad adeguata meditazione accordando un breve

rinvio per l'esame degli articoli, esame che non può essere costretto pregiudizialmente, a suo avviso, nei termini concordati dalla Commissione in sede referente; Grilli, che si dichiara favorevole alla proposta Picciotto, per assicurare alla discussione sul provvedimento l'ampiezza che le compete; Romanato e Leone Raffaele, che sottolineano invece in modo specifico le ragioni di urgenza del provvedimento, già sottoposto a lunga e minuziosa analisi da parte della Commissione.

Il Presidente Ermini, dichiarata chiusa la discussione generale, rinvia alla seduta di domani — con l'assenso unanime della Commissione — l'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Restivo.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il deputato Stella illustra la pesante situazione di mercato di fronte alla quale il reddito agricolo non dispone oggi di alcuna difesa efficiente, ed afferma che un simile stato di cose desta preoccupazioni ancora più gravi ove lo si consideri nel quadro della progressiva liberalizzazione degli scambi fra i paesi comunitari: tanto più che l'Italia, tra questi paesi, occupa l'ultimo posto in fatto di organizzazione della produzione. Il merito del provvedimento in esame è, a suo giudizio, appunto quello di aver sottolineata la necessità di sviluppare una rete di rapporti organizzativi al livello dei produttori agricoli, quale decisivo mezzo di tutela del prezzo dei prodotti. Respinge l'accusa di antidemocraticità che l'opposizione ha lanciato contro la proposta Truzzi, la quale, viceversa, contempla una struttura associativa che si articola dalla base attraverso il libero sistema della elezione e promuove e stimola la già esistente forma cooperativistica. Non maggiore consistenza gli sembra che possa avere il suggerimento di rimettere ad enti pubblici

i compiti che la proposta Truzzi affida alle associazioni di produttori. Raccomanda, pertanto, la sollecita approvazione del provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali » (1050).

Il deputato Cocco Maria, Relatore, fa presente che in seno al Comitato ristretto, incaricato di un esame preliminare della proposta di legge, concernente la rivalutazione delle pensioni degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste, è emerso anzitutto un sostanziale consenso a che siano riaperti i termini previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 331, estendendo la sua applicazione a periodi anteriori al 1926, nonché a coloro che fossero cessati dal servizio prima del 31 luglio 1943, e sul problema della rivalutazione delle pensioni medesime, salvo ad approfondire i termini tecnici e i problemi della copertura. Su quest'ultimo punto esprime parere favorevole a che una parte dei beni dell'ex patrimonio confederale sia utilizzata al fine della proposta di legge, e richiama l'attenzione sul prolungamento della gestione stralcio di tale patrimonio e sulla sua attuale destinazione, che, dai dati disponibili, sembra dar luogo ad un reddito troppo esiguo.

Il deputato Ferioli sollecita il soddisfacimento delle attese degli ex-dipendenti confederali, che si protraggono nel tempo, e invita il Governo a superare le remore esistenti da parte degli uffici stralcio.

Il deputato Roberti sollecita anch'egli la soluzione del problema e richiama l'attenzione sulla situazione dei dipendenti delle attuali organizzazioni sindacali.

Il deputato Cruciani concorda con l'esposizione del Relatore e sottolinea la diversa sistemazione previdenziale degli ex-confederali, assunti dopo il 1944 nello Stato e in pubbliche amministrazioni, nonché il danno arrecato agli ex-dipendenti confederali dalla soppressione delle forme di previdenza per essi a suo tempo costituite e dalle procedure della liquidazione. Concorda sull'esigenza di valutare anche la situazione dei dipendenti delle attuali organizzazioni sindacali.

Il deputato Tognoni si sofferma sulla situazione dei dipendenti delle organizzazioni sindacali sorte dopo il 1944, che ritiene meritevoli di considerazione insieme a quella che forma oggetto della proposta di legge.

Il deputato De Marzi Fernando, concordando con l'esposizione del Relatore, sottolinea come non si possa far ricadere sugli ex-dipendenti confederali gli errori commessi sotto il passato regime.

Il deputato Quintieri auspica che sia possibile dare una soddisfacente sistemazione della categoria, analogamente a quanto avvenuto per gli ex-confederali entrati successivamente nelle pubbliche amministrazioni, e che sia chiusa al più presto l'amministrazione degli uffici stralcio.

Il deputato Sulotto richiama l'attenzione sul fatto che le organizzazioni sindacali da tempo sollecitano la retrocessione dei beni ex-confederali, di cui sono naturali eredi, e fa presente che il lamentato reddito di tali beni deriva dal fatto che gli immobili sono destinati in gran parte a sedi delle organizzazioni stesse. È favorevole a che sia valutata la possibilità di una sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti sindacali *ante* e dopo il 1944, ma rileva come il problema possa interessare anche i dipendenti da partiti politici e gli impiegati privati esclusi prima del 1939 dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Il deputato Cengarle, rilevato che la sua parte politica aveva presentato proposte per la destinazione dei beni ex-confederali, rivolge un appello al Governo perché riveda il suo atteggiamento nei confronti della proposta di legge all'esame.

Il deputato Armaroli auspica che si trovi una soluzione non meramente settoriale, senza arrivare comunque all'alienazione del patrimonio ex-confederale.

Il deputato Marotta Vincenzo, premesso che il patrimonio delle disciolte organizzazioni appartiene a tutti i lavoratori, osserva che le ex-confederazioni avevano però l'ob-

bligo di provvedere alla previdenza dei loro dipendenti. Ritiene inoltre che possa essere considerata la posizione dei dipendenti delle attuali organizzazioni sindacali, i quali però si trovano in una posizione differenziata, mentre è contrario a che si estenda la discussione anche ai dipendenti da partiti politici.

Il deputato Mazzoni osserva che la materia della proposta di legge richiama i problemi di varie altre categorie che per lacune della legislazione si sono trovate escluse da una giusta regolamentazione assicurativa. Per la categoria in questione ritiene che la spesa indicata siasi ormai ridotta e che si possa trovare la necessaria copertura, fuori dal patrimonio ex-confederale.

Il deputato Bianchi Fortunato, ricordati i vari problemi riguardanti categorie che ancor oggi si trovano non tutelate per periodi di servizi pregressi, esprime il suo contrario avviso a che si faccia gravare la regolarizzazione di queste posizioni sul regime generale dell'assicurazione obbligatoria, e alla costituzione di un Fondo sostitutivo di tale assicurazione; conclude invitando la Commissione a indicare delle scelte precise su cui procedere nella discussione.

Il deputato Guerrini Giorgio concorda con i precedenti intervenuti, pur rilevando che manca un collegamento necessario tra la posizione dei dipendenti dalle attuali organizzazioni sindacali e quelle degli ex-confederali; esprime infine le sue riserve sulla legalità di eventuali alienazioni del patrimonio ex-confederale.

Il Relatore Cocco Maria, riassunte le varie indicazioni prospettate, esprime il parere che non rientri nella materia la situazione dei dipendenti da partiti politici e che meriti approfondimento la soluzione di destinare il patrimonio ex-confederale ad un fondo di previdenza integrativo, di cui possano beneficiare anche i dipendenti delle attuali organizzazioni sindacali. Chiede, infine, al Governo a fornire maggiori ragguagli circa l'entità, la destinazione ed il reddito lordo di tale patrimonio.

Il Sottosegretario di Stato Di Nardo, rilevata la complessità della materia e l'indisponibilità attuale dei beni delle disciolte organizzazioni sindacali per i fini della proposta di legge, chiede che sia dato al Governo ancora del tempo per trovare una soddisfacente soluzione.

Il Presidente Zanibelli, rilevato che dalla discussione è emersa comunque la necessità di alcune modifiche al testo, rinvia la discus-

sione al fine di consentire la presentazione degli emendamenti e la valutazione di essi da parte del Comitato ristretto.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

I deputati Mazzoni e Sulotto esprimono il loro disappunto per la mancata ripresa dell'esame delle proposte di legge n. 2585, concernente i contributi per gli assegni familiari. Il Presidente Zanibelli fa presente che sulla materia è stato presentato al Senato un disegno di legge per la conversione del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, e assicura che si farà interprete di questo rilievo presso il Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 1° aprile, ore 10.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato D'Amore (Doc. II, n. 107) — Relatore: Berlinguer Mario;

contro il deputato Melloni (Doc. II, n. 120) — Relatore: Colleselli.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Alminante (Doc. II, n. 111) — Relatore: Reggiani;

contro il deputato Abelli (Doc. II, n. 115) — Relatore: Bisantis;

contro il deputato Pezzino (Doc. II, n. 121) — Relatore: Milia;

contro il deputato Alabri (Doc. II, n. 122) — Relatore: Milia;

contro il deputato Ottieri (Doc. II, n. 123) — Relatore: Sforza;

contro il deputato Brandi (Doc. II, n. 124) — Relatore: Greppi;

contro il deputato Romualdi (Doc. II, n. 125) — Relatore: Dell'Andro;

contro il deputato Tripodi (Doc. II, n. 127) — Relatore: Gagliardi;

contro il deputato Ottieri (Doc. II, n. 128) — Relatore: Sforza.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello (2139);

— Relatore: Martuscelli.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati. (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter);

— Relatore: Amatucci.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PENNACCHINI: Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2715);

MARTUSCELLI: Disposizioni integrative delle norme sulla incompatibilità dell'ordinamento giudiziario (2940);

— Relatore: Amatucci.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

Parere sui disegni di legge:

Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 (2852) — (Parere alla II Commissione) — Relatore: Lezzi;

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie complementari della Sardegna e del-

le strade ferrate sarde (2905) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (2871) — (*Parere alla II e XIV Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Anderlini.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI ed altri: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadri ai sensi dell'articolo 21, lettera B), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (669) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

Senatori MONO ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2694) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sulle proposte di legge:

BASILE GUIDO: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839);

LETTIERI ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660);

Senatori DE LUCA ed altri: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540);

SGARLATA: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

VEDOVATO: Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi (254) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sulle proposte di legge:

FABBRI RICCARDO: Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici (2178) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi;

CURTI AURELIO ed altri: Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda (2727) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Di Leo;

Senatori ANGELILLI ed altri: Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2775) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 1° aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

DOSI: Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (2931) — Relatore: Longoni.

Discussione del disegno di legge:

Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano (2888) — Relatore: Longoni — (*Parere della V e della X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BUZZI: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di Sant'Uldarico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in

Parma, Piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro Sant'Uldarico) (1617) — Relatore: Patrini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvvigionamento di sale all'industria (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2851) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Elezione di un Vicepresidente.

Esame del disegno di legge:

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 (2933) — Relatore: Bonaiti — (*Parere della III, della V e della XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

ROSSI PAOLO e BERTINELLI: Ordinamento della professione degli agenti di cambio (2816) — Relatore: Silvestri — (*Parere della IV Commissione*);

BIMA: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio (2124);

CERUTI LUIGI: Modifica del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, per quanto concerne le incompatibilità con la professione di agente di cambio;

— Relatore: Silvestri.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FERRARI AGGRADI ed altri: Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (675);

BORRA ed altri: Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale (1983);

MATTARELLI ed altri: Determinazione del reddito imponibile, ai fini del tributo edilizio di fabbricati a destinazione speciale (2544);
— Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883) — (*Parere della V Commissione*);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BORGHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926);

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A (877) — (*Parere della V Commissione*);

STORTI ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063) — (*Parere della V Commissione*);

Relatore: Leone Raffaele.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,20.